



COMUNE DI PRATO

Ordinanza n.**3767** del **29/12/2015**

Oggetto: **INQUINAMENTO ATMOSFERICO - SUPERAMENTO VALORI
LIMITE PER LE POLVERI SOTTILI PM10 - PROVVEDIMENTI
CONTINGIBILI E URGENTI.**

Proponente:
PF Servizio Governo del territorio

U.O. proponente:
PF2 Tutela dell'ambiente



Il Sindaco

Vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.05.2008 “relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

Visto il Decreto legislativo n°155 del 13.08.2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE al fine di ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

Vista la Legge regionale n° 9 del 11.02.2010 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”;

Vista la Deliberazione del Consiglio regionale n° 44 del 25.06.2008 “Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria”;

Vista la Legge 23.12.1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale” ed in particolare l'art. 32 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Visto il D.lgs 31.03.1988, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”, e in particolare l'art. 117 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n° 22 del 17.01.2011 “L.R. 9/2010 art. 2, comma 2, lettera g) – Definizione delle situazioni a rischio di inquinamento atmosferico: criteri per l'attivazione dei provvedimenti e modalità di gestione”;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n° 964 del 12.10.2015 “Nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria e adozione del programma di valutazione ai sensi della L.R. 9/2010 e del D.Lgs. 155/2010”;

Considerato che la Regione Toscana, con atto deliberativo n. 1182 del 09/12/2015 ha individuate le aree a rischio di superamento dei valori limite della qualità dell'aria per le polveri sottili e per gli ossidi di azoto tra le quali è inserito anche il Comune di Prato;

Considerato che per i Comuni inseriti nell'elenco delle aree a rischio, devono prevedere anche gli interventi contingibili, di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 12, della L.R. 9/2010, da adottare al fine di limitare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e la durata degli stessi, così come indicato nell'art. 13 comma 3 della l.r. 9/2010;

Considerato che, al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, il Sindaco, quale autorità competente alla gestione delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della l.r. 9/2010, deve attivare interventi che limitino le emissioni in atmosfera degli inquinanti che contribuiscono all'insorgenza del rischio di superamento;

Considerato che dal bollettino giornaliero di ARPAT, risultano 39 superamenti del valore di PM10 alla stazione di fondo di via Roma contro un valore limite di 35 annui;

Considerato comunque che gli interventi strutturali sono quelli più idonei ed efficaci a ridurre l'inquinamento atmosferico con effetti permanenti ma che quelli contingibili rappresentano d'altra parte il solo modo per affrontare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge



anche se, rivolgendosi primariamente alle fonti emmissive dirette, possono incidere, come acclarato dagli studi condotti dai principali istituti di ricerca italiani e internazionali, solo parzialmente sui picchi di inquinamento atmosferico influenzati anche da fattori esogeni e meteo-climatici;

Ritenuto quindi di attivare provvedimenti al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM₁₀ ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 351/1999 coerente con le disposizioni della legge regionale n.9/2010;

ORDINA

a partire dal giorno 30 dicembre 2015 e sino al 31/12/2015 o sino a revoca, al fine di ridurre la concentrazione media giornaliera per il PM₁₀:

- A) il periodo giornaliero consentito del funzionamento degli impianti di riscaldamento, con esclusione degli impianti installati negli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura o assimilabili, viene ridotto da 12 ore a 10 ore e la temperatura massima viene ridotta da 20 °C a 19°C e a 18°C per i locali adibiti ad attività produttive ;**
- B) è vietata l'accensione di fuochi ed abbruciamenti, per qualsiasi ragione, all'aperto**
- C) è vietato l'accensione di caminetti e impianti a pellet, salvo nei casi in cui siano l'unica fonte di riscaldamento;**
- D) nell'area urbana denominata zona a traffico controllato (Z.T.C.) è confermato il divieto di transito per i veicoli indicati nella ordinanza n. 225 del 30/01/2015 di seguito elencati :**
 - a) autovetture, di cui all'art. 54 comma 1 lettera a) del codice della strada, con motore a benzina (M1) non conformi alla direttiva 91/441/CEE e generalmente immatricolate per la prima volta precedentemente al 1/01/1993;*
 - b) autovetture (categorie M1) con motore diesel "Euro 1", cioè non conformi alla direttiva 94/12/CE o successive;*
 - c) ciclomotori a due o tre ruote "Euro 0", cioè non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE o successive;*
 - d) ciclomotori con motore termico a 2 tempi a due o tre ruote "Euro 1", cioè non conformi alla direttiva 97/24/CE capitolo 5 fase 2 o successive;*
 - e) motocicli a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE e successive;*
 - f) autoveicoli destinati al trasporto merci di cui all'art. 54 comma 1 lettere c), d) del codice della strada, con m.c.p.c. fino a 3,5 t (N1), non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE e 93/59/CEE e generalmente immatricolati per la prima volta precedentemente al 1/10/1994;*



g) veicoli per il trasporto merci di cui all'art. 54, comma 1 lettere d), e), h), i) del codice della strada (categorie N2 e N3) con m.c.p.c. superiore a 3,5 t "Euro 0" cioè non conformi alla direttiva 91/542/CEE fase 1° o successive;

h) autoveicoli destinati al trasporto merci di cui all'art. 54 comma 1 lettera g) del codice della strada, con m.c.p.c. fino a 3,5 t (N1), non omologati alle direttive 91/441/CEE e 93/59/CEE e successive;

i) autoveicoli destinati al trasporto merci di cui all'art. 54 comma 1 lettera g) del codice della strada, con m.c.p.c. superiore a 3,5 t (N2 e N3), non omologati alla direttiva 91/542/CEE fase 1 e successive;

l) autobus Euro 0 (categoria M2 e M3) dei gestori del trasporto pubblico locale non omologati secondo la Direttiva 91/542/CEE e successive;

m) autobus Euro 0 (categoria M2 e M3) in servizio turistico non omologati secondo la Direttiva 91/542/CEE e successive;

E) nell'area urbana denominata zona a traffico controllato (Z.T.C.) è istituito inoltre il divieto di transito dalle ore 9,00 alle ore 18,00 per i veicoli omologati "Euro 1, Euro 2 e Euro 3" di seguito elencati :

- *autovetture conformi alla direttiva 94/12/CE o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 96/69 "Euro 2" generalmente immatricolati dopo il 01/01/1997*
- *autovetture e veicoli commerciali leggeri conformi alla direttiva 98/69/CE "Euro 3" generalmente immatricolati dopo il 01/01/2001;*
- *autovetture conformi alla direttiva 91/441/CE o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 93/59/CE "Euro 1" generalmente immatricolati dopo il 31/12/1992;*

FANNO ECCEZIONE e quindi possono circolare all'interno dell'area interessata dalla limitazione le seguenti TIPOLOGIE O CATEGORIE DI VEICOLI:

- a) mezzi elettrici o ibridi;*
- b) autoveicoli mossi da motore alimentato da carburante metano o GPL;*
- c) motocicli;*
- d) taxi, autobus in servizio di linea esclusi quelli previsti al punto 2.3., autobus ed autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;*
- e) autoveicoli delle Forze Armate, adibiti a servizi di polizia, antincendio, autoambulanze e di soccorso in genere, e della Protezione Civile in servizio;*
- f) veicoli muniti dello speciale contrassegno da esporre sui veicoli al servizio di persone invalide, titolari del contrassegno stesso.*



2.4 FANNO ALTRESÌ ECCEZIONE e quindi possono circolare all'interno dell'area interessata dalla limitazione le seguenti TIPOLOGIE ACCOMPAGNATE DA ADEGUATA DOCUMENTAZIONE:

- a) *veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie e/o esami indispensabili ed in deferibili, in grado di esibire relativa certificazione medica e/o prenotazione;*
- b) *veicoli di medici di famiglia o pediatri di libera scelta in visita domiciliare con il medico a bordo in grado di esibire tessera dell'Ordine professionale, nonché veicoli di infermieri professionali in grado di esibire tessera di iscrizione all'Albo;*
- c) *veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali;*
- d) *veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, scolastiche, di case di riposo per anziani o singole comunità;*
- e) *veicoli impegnati in eventi e riti civili e religiosi con relativi veicoli al seguito (sono consentiti i percorsi dal domicilio al luogo dell'evento o del rito e ritorno);*
- f) *veicoli di proprietà di Enti Locali, dello Stato, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico;*
- g) *veicoli al servizio di testate televisive con a bordo mezzi di supporto e ripresa, gruppi elettrogeni, ponti radio, ecc., nonché veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli di giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano;*
- h) *veicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in reperibilità, da impresa della riparazione, assistenza e manutenzione impianti, pulizia locali, auto e moto riparazioni con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi indilazionabili;*
- i) *macchine operatrici, mezzi d'opera (di cui all'art. 54/comma 1 lettera n – D.L.vo n. 285/92) e veicoli classificati “ad uso speciale” (di cui all'art. 54/comma 2 – D.L.vo n. 285/92);*
- j) *veicoli di imprese che eseguono lavori urgenti per conto del Comune e/o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano;*
- k) *veicoli di cittadini residenti in altre regioni italiane e di cittadini stranieri muniti di copia scritta della prenotazione alberghiera, limitatamente all'idoneo percorso dall'albergo ai confini dell'area interessata dalla limitazione di traffico;*
- l) *veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento del Dipartimento Trasporti Terrestri o dei Centri Revisione Autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario;*



- m) veicoli utilizzati dai ministri del culto;*
- n) veicoli utilizzati per casi di urgenza, autocertificando motivo, percorso ed orario di circolazione;*
- o) veicoli del personale con qualifica di Polizia Giudiziaria, autisti dei mezzi di pronto soccorso di Associazioni di volontariato e dell'Azienda che gestisce il trasporto pubblico, diretti o in uscita dalla propria sede di lavoro previa esibizione di tessera di appartenenza alla relativa struttura;*
- p) veicoli al servizio di Magistrati e del personale impegnato presso gli Uffici Giudiziari;*
- q) veicoli di Infermieri e di Vigili del Fuoco, diretti o in uscita dalla propria sede di lavoro, previa esibizione di documento attestante l'appartenenza alla relativa struttura;*
- r) veicoli appartenenti ad Associazioni di volontariato e destinati all'espletamento dei servizi sociali;*
- s) veicoli della Guardia Medica;*
- t) veicoli storici purché in possesso dell'Attestato di Storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;*
- u) veicoli di lavoratori su turno, il cui turno montante e/o smontante coincide con la mancanza di un adeguato servizio di trasporto pubblico limitatamente al percorso casa lavoro;*
- v) veicoli adibiti a trasporto di cose appartenenti od in locazione ad operatori di commercio su area pubblica in possesso di regolare concessione, limitatamente al percorso più breve in entrata ed uscita dal posto loro assegnata per lo svolgimento dell'attività in concessione;*
- w) autovetture con almeno tre persone a bordo (car - pooling)*
- x) veicoli adibiti a trasporto di cose appartenenti od in locazione ad imprese aventi sede all'esterno della Z.T.C., ma che, in maniera continuativa, effettuano operazioni di carico e scarico di merci presso e/o per conto di imprese situate all'interno dell'area interdetta alla circolazione, limitatamente al percorso più breve in entrata ed uscita dall'area soggetta al divieto;*
- y) veicoli di aziende, attività commerciali ed artigianali aventi sede legale o operativa all'interno della Z.T.C.;*
- z) veicoli adibiti al trasporto merci per effettuare operazioni di carico e scarico presso aziende ubicate all'interno della Z.T.C., purché dotati di idonea documentazione comprovante il servizio svolto.*
- zz) Veicoli diesel che sono stati dotati di filtro anti- particolato omologato.*



MODALITA' DI ACCERTAMENTO DEL TITOLO AUTORIZZATORIO

Il titolo autorizzatorio dei SOGGETTI PREVISTI DAI PUNTI H - N - U - V - X - Z dovrà risultare da autocertificazione in carta libera, contenente gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, nonché la motivazione del transito, che dovrà essere mostrata ogni qual volta che l'autorità/gli agenti preposte/i al controllo ne facciano richiesta.

Per i transiti relativi ai veicoli del PERSONALE DI ENTI, AZIENDE OSPEDALIERE E DEI SOGGETTI PREVISTI AI PUNTI J E Q, il cui turno montante e/o smontante coincide con la mancanza di un adeguato servizio di trasporto pubblico, è necessario che tale circostanza risulti dall'elenco del personale interessato a firma del responsabile del servizio; tale nota dovrà essere consegnata in copia agli interessati che dovranno esibirla secondo le modalità sopra descritte.

L'ORARIO ED IL TRAGITTO per cui è consentito circolare devono essere CONGRUI CON LA MOTIVAZIONE dell'esonero.

L'efficacia delle disposizioni sul traffico è subordinata alle seguenti condizioni:

-

1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

INCARICA

La Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

INFORMA

la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul



sito del Comune di Prato e mediante avviso sui quotidiani locali.

AVVERTE

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Il Sindaco